

**SCHEMA-TIPO CONVENZIONE/ACCORDO CONTRATTUALE PER LA
DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA
SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI AUTORIZZATI E
ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI
SEMIRESIDENZIALI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' AI
SENSI DELL'ART.3, COMMA 3, LEGGE N. 104/1992 - ZONA DISTRETTO
LIVORNESE**

TRA

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest, con sede legale in Pisa, via Cocchi n. 7/9 (C.F. e P.I.: 02198590503), di seguito denominata "AUSL", rappresentata dalla Dott.ssa _____, nominata con Delibera del Direttore Generale n. _____, domiciliata per la carica presso la sede della zona Distretto in _____, la quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della Zona Distretto Livornese;

E

Il Comune di Livorno di seguito denominata "Comune" con sede legale in _____, via _____, nella persona del suo legale rappresentante _____, nat__ a _____ il _____, domiciliat__ per la presente convenzione in _____, Via _____, C.F. _____ a _____;

E

Il soggetto privato (di seguito denominata "Centro") autorizzato e accreditato al funzionamento della struttura _____, con sede

legale in _____ (____), via
_____, C.F. _____,
nella persona del suo Legale Rappresentante _____,
domiciliato per la carica presso la sede della Struttura, il quale interviene, stipula ed
agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente della medesima;

RICHIAMATI

- il D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 8-ter "Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie";
- la legge n. 328 del 8 novembre 2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92;
- La Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni recante la "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale", ed in particolare l'art.19, con il quale si stabilisce che il Piano Sanitario e Sociale Regionale individua gli obiettivi di salute da assumere per la programmazione locale, definendo i criteri per l'attuazione di intese ed accordi tra Aziende per la contrattazione con i soggetti privati accreditati;
- la Legge Regionale Toscana n. 41 del 24 febbraio 2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- D.P.G.R. n. 2/R/2018 e s.m.i.;
- DGRT 1449/2017 "percorso di attuazione del modello regionale di presa in

carico della persona con disabilità: il progetto di vita;

- DGRT 1642/2019 Modello regionale del percorso di presa in carico della persona con disabilità. Approvazione documento in attuazione della DGRT 1449/2017;
- DGRT 1055/2021 Modello regionale del percorso di presa in carico della persona con disabilità: approvazione strumenti e procedure e metodologie in attuazione della DGR 1449/2017;
- - Piano Sanitario e Sociale integrato Regionale, con i relativi aggiornamenti e modifiche.
- il Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) ed il Codice nazionale di cui al decreto legislativo 196/2003 modificato in particolare dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che prevede l'obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare;
- la vigente Convenzione socio-sanitaria tra l'Azienda USL Toscana nord ovest ed i Comuni di Livorno, Collesalveti e Capraia Isola, che delega al Comune capofila di Livorno la gestione associata in materia di integrazione socio-sanitaria;

-
- la deliberazione della Conferenza dei Sindaci Integrata n. ____ del _____
con la quale è stato approvato _____

PREMESSO

- che l'Azienda USL Nordovest – Zona Distretto Livornese- e il Comune di Livorno quale Comune capofila della Zona Livornese nell'ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari intende avvalersi di Posti in Centri Semiresidenziali per persone con Disabilità in carico ai Servizi della Zona Distretto;
- che il presente accordo viene stipulato a seguito di Manifestazione di interesse;
- che il Centro Semiresidenziale per persone disabili _____ ha per finalità l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie con carattere semi-residenziale a favore di persone con disabilità;
- è stato regolarmente autorizzato al funzionamento dal Comune di _____ con autorizzazione n. _____ e risulta accreditato con provvedimento n. _____ del _____;
- ha capacità ricettiva complessiva, così come previsto nel citato atto di autorizzazione/accreditamento di n. _____ posti, per persone con disabilità _____.
- che la Struttura per le attività di cui alla presente convenzione dispone di:
 - locali di cui alle planimetrie presentate, con indicazione delle stanze e dei relativi arredi, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale;
 - personale quantitativamente e qualitativamente adeguato, specificato per qualifiche e mansioni e numero di ore lavorate di cui alla vigente normativa regionale, indicato in appositi elenchi;
 - attrezzature tecniche adeguate, indicate in appositi elenchi;

- • elenco delle eventuali aziende o soggetti esterni a cui sono affidati i servizi di assistenza alla persona e il servizio mensa (compresi il numero e le qualifiche del personale addetto).
- E che inoltre:
 - il Legale Rappresentante del Centro, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, si impegna a presentare dichiarazione sostitutiva attestante l'inesistenza di motivi ostativi a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - tutta la documentazione di cui ai precedenti punti è conservata in atti presso l'AUSL, a disposizione della Commissione Multidisciplinare per l'Accertamento e Verifica dei Requisiti delle Strutture.

TUTTO CIO' PREMESSO E RICHIAMATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Il presente accordo disciplina il rapporto di convenzionamento in regime di SSN tra la Azienda USL - Zona Distretto livornese, il Comune di Livorno e il soggetto privato accreditato autorizzato come in premessa specificato.

Sono oggetto del presente accordo n. 15 posti in regime **semiresidenziale** per assicurare l'accoglienza alle tipologie di utenti indicate nel successivo articolo.

Art. 3 – DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI

Nell'ambito della programmazione territoriale e nei limiti indicati dalla vigente normativa, l'AUSL Zona Distretto Livornese e il Comune di Livorno quale Comune capofila della Zona Livornese si avvale del Centro Diurno per l'accoglienza di persone con disabilità psico-fisica o plurima che necessitano di interventi integrati di carattere educativo/abilitativo, per il mantenimento e lo sviluppo delle capacità residue e dei livelli di autonomia raggiunti (ex art. 21 c. 1 lett. i) della L.R. 41/05).

Art. 4 – POSTI CONVENZIONATI

Ai sensi di quanto indicato all'art.3 del presente accordo, sono oggetto di convenzione **n° 15 posti per disabili**.

I posti convenzionati, sono utilizzati dai residenti della Zona distretto livornese.

ART. 5 - AMMISSIONI

L'ammissione e l'ordine di priorità di ammissione è stabilito dalla competente Unità di Valutazione Multiprofessionale di Zona (U.V.M.D. Zonale) . L'ammissione è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela legale.

L'autorizzazione all'inserimento è disposta:

- a seguito di valutazione U.V.M.D ed emissione del piano assistenziale personalizzato (P.A.P.).

Il Centro, acquisita la documentazione di cui al comma precedente, accoglie l'ospite, dandone comunicazione scritta entro cinque giorni alla AUSL e al Comune di Livorno.

Non è riconosciuta la retta senza la valutazione da parte della U.V.M.D e la redazione del relativo P.A.P.

ART. 6 - DIMISSIONI

Le dimissioni degli assistiti possono avvenire per :

- diretta volontà dell'ospite o di chi ne esercita la tutela;
- passaggio dell'ospite ad altro servizio assistenziale;
- termine di erogazione del servizio, quando previsto dal PAP.

E' in ogni caso facoltà del Centro segnalare all'ASL -ogni variazione intervenuta per motivi sopraggiunti sullo stato di salute dell'ospite al fine di valutare la compatibilità della permanenza nel servizio assegnato e più in generale con l'organizzazione della vita comunitaria.

Ciascuna parte si impegna a dare entro 48 ore comunicazione scritta, in base agli aspetti di rispettiva competenza, in caso di dimissione volontaria dell'ospite o di decesso.

ART. 7 - ORARIO DI APERTURA DEL CENTRO

Il Centro garantisce l'apertura per almeno n. 6 giorni settimanali e per almeno n.11 mesi nell'arco dell'anno solare, così come stabilito DPGRT n. 2/R 2018.

Il Centro, nel rispetto di quanto previsto al comma precedente, si impegna a comunicare all'AUSL Zona Distretto livornese l'articolazione oraria giornaliera e settimanale di apertura e chiusura nonché il calendario annuale,

La frequenza potrà essere a tempo pieno o a tempo parziale (giorni alterni o metà giornata) come definito nel P.A.P.

ART. 8 - PRESTAZIONI

Il Centro garantisce agli ospiti le seguenti prestazioni come da schede tecniche allegate:

-
- a) attività ludico-educative-abilitative;
 - b) assistenza alla persona;
 - c) attività occupazionali e di socializzazione/inclusione;

Il Centro garantisce inoltre:

a) uso di locali comunitari, articolati in base alle attività da svolgere, arredati con foggia di tipo familiare;

b) riscaldamento e fornitura di acqua calda, gas ed energia elettrica;

c) somministrazione di vitto consistente in:

- prima colazione, se richiesta;

- pranzo: prevede sempre un primo, un secondo, un contorno, pane, bevande e frutta, nella quantità e qualità necessaria, garantendo un menù variato e stagionale, secondo la tabella dietetica concordata con i competenti servizi dell'AUSL;

- piccola merenda nel pomeriggio;

- diete particolari, se previste su prescrizione medica, dovranno essere assicurate.

d) pulizia degli ambienti comuni;

e) fornitura, manutenzione e lavaggio biancheria ad uso corrente (tovaglie, asciugamani, ecc.) e, su richiesta, lavaggio di piccola biancheria personale;

f) trasporto da e per il Centro, con pagamento a carico dell'ospite, eventualmente integrato dal Comune Capofila della Zona Livornese, in base a tariffe concordate con quest'ultimo;

g) garanzia del soddisfacimento delle scelte religiose degli ospiti.

ART. 9 - TUTELA DELLA SALUTE.

Il Centro è tenuto a:

- chiamare in caso di necessità il medico di fiducia dell'ospite;

- prestare all'ospite la necessaria assistenza, su prescrizione del medico e/o i servizi del 118, avvisando tempestivamente i familiari;

- fornire le prestazioni, se necessarie, infermieristiche o di altri professionisti sanitari necessarie mediante personale abilitato a termini di legge;

- garantire la somministrazione e la conservazione dei medicinali ove prescritti dal

medico;

Tutte le attività e gli interventi contenuti nei punti sopra indicati devono essere registrati nella cartella personale degli ospiti, nel rispetto di quanto specificato al successivo art. 11 .

La vigilanza in merito all'applicazione del presente articolo è esercitata dagli operatori professionali di riferimento dell'ospite e, per gli aspetti generali, dalla Commissione Multidisciplinare per l'Accertamento e Verifica dei Requisiti delle Strutture.

Art. 10 – ADEMPIMENTI E COMPITI DEL CENTRO

Il Centro-s'impegna :

- a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche in caso di cessione di azienda o ramo di azienda a terzi;
- a garantire l'erogazione delle prestazioni assicurando, per il personale preposto, il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
- a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore anche ai fini del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- a stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni che possano accadere all'interno della struttura esonerando la Zona Distretto Livornese e il Comune di Livorno capofila della Zona livornese da ogni responsabilità;

- a garantire il regolare e il puntuale adempimento delle attività contenute nel P.A.P.;
- a verificare il mantenimento da parte di tutto il personale sul possesso dei requisiti professionali e della preparazione scientifica, tecnica e professionale tale da assicurare un servizio rispondente, sotto il profilo socio-sanitario, alle esigenze psico-fisiche degli ospiti. L'orario di svolgimento giornaliero delle prestazioni è determinato con criteri funzionali ai bisogni degli utenti ed ai relativi programmi di intervento.

Il Centro si impegna, su specifica richiesta, a presentare relazione concernente:

- i dati sulle attività ed interventi attuati, con una valutazione dei risultati raggiunti relativi agli ospiti inseriti;
- le proposte di ulteriori prestazioni da svolgersi nel periodo successivo ai fini della piena realizzazione del progetto assistenziale personalizzato.

Il Gestore assicura a proprio carico per gli ospiti inseriti, con oneri che si devono intendere compresi nella retta giornaliera: la biancheria piana, i prodotti per l'igiene personale, la ristorazione, trasporti locali a breve raggio anche con riferimento all'art. 12.

E' onere della struttura provvedere autonomamente all'approvvigionamento di componenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità, di mobilitazione e di sicurezza degli assistiti residenti secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali.

ART. 11 – DOCUMENTAZIONE

Nel rispetto della normativa in materia di privacy, il Centro si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa alle persone ospitate e all'organizzazione della vita comunitaria, secondo quanto stabilito dalla normativa in materia di accreditamento.

ART. 12 - ORGANIZZAZIONE VITA COMUNITARIA.

Il Centro si impegna a garantire alle persone la massima libertà, compatibilmente con lo stato di salute, e ad organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita degli ospiti.

Viene favorita la partecipazione degli ospiti alle iniziative ricreative, culturali e sociali attuate nell'ambito territoriale della Zona Distretto.

Viene inoltre favorita la partecipazione dei familiari alla vita del Centro e la collaborazione di associazioni e gruppi di volontariato per attività socializzanti e di integrazione sociale.

ART. 13 - REGOLAMENTO INTERNO E PARTECIPAZIONE.

Il Centro si impegna all'osservanza del regolamento interno, previamente consegnato ai competenti uffici della AUSL Zona Distretto Livornese . Dà atto che lo stesso è conforme agli indirizzi previsti dalla normativa vigente e garantisce la partecipazione e collaborazione degli ospiti e loro familiari ed eventuali organismi di tutela degli ospiti stessi.

Art. 14 – TARIFFE, QUOTE SANITARIE E SOCIALI

Per le prestazioni a favore delle persone ospitate di cui al presente contratto, la struttura riceve una retta giornaliera composta da una quota di parte sanitaria a carico dell'Azienda USL di residenza dell'assistito e da una quota di parte sociale, a sua volta eventualmente composta da una quota posta a carico dell'ente pubblico competente e da una quota posta a carico dalla persona ospitata.

La tariffa massima giornaliera di riferimento (comprensive di quota sanitaria e di quota sociale) è determinata in totali max € **71,00/die** (IVA inclusa) così composta:

- quota sanitaria Euro 32,40;

- quota sociale Euro 38,60 (Deliberazione della Conferenza dei Sindaci della Zona Livornese n. 18 del 22/10/2020).

La quota sociale a carico dell'interessato e/o della famiglia è stabilita in base al disciplinare-comunale e verrà indicata dal Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie del Comune di Livorno Capofila per conto della Amministrazione Comunale di Livorno al momento dell'ammissione.

Le tariffe si intendono comprensive di tutte le prestazioni specifiche al PAP, delle prestazioni sanitarie, delle prestazioni socio sanitarie e socio assistenziali,

Le tariffe si intendono al lordo della eventuale quota di compartecipazione a carico dell'utente e della quota sociale.

L'eventuale variazione della quota di compartecipazione sociale della retta comporterà l'integrazione del presente accordo secondo la regolamentazione prevista dalle disposizioni attuative della DGRT 1119/2021 e della DGRT 1476/2018.

Gli inserimenti avvengono in funzione del fabbisogno individuato dai servizi dell'amministrazione pubblica stipulante che non è obbligata a saturare la struttura.

Resta inteso che l'attivazione degli inserimenti e delle prestazioni è pertinenza della amministrazione stipulante che valuta la sussistenza delle condizioni per disporre l'utilizzo.

Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate nelle modalità contrattualmente previste: in caso di assenza anche temporanea dell'ospite nulla è dovuto al Centro.

Per quanto riguarda la remunerazione delle prestazioni semiresidenziali nel Centro si precisa che:

1. l'intera tariffa è corrisposta per la presenza dell'utente, di regola, per l'intera giornata;
2. la frequenza per metà giornata viene remunerata al 50%;
3. la frequenza degli utenti, giornata intera o parziale, deve risultare dal documento riepilogativo mensile delle presenze predisposto dalla Struttura e sottoscritto dal Responsabile sanitario della AUSL TNO per il contratto o suo delegato.

In caso di assenza dell'utente superiore a 45 giorni decade il diritto dello stesso al mantenimento del posto.

Art. 15 – MODALITÀ' DI RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

La Struttura deve trasmettere, entro il 7 di ogni mese ai competenti servizi territoriali del Comune e della Zona Distretto Livornese, i rendiconti separati delle prestazioni effettuate nel mese precedente, che riportino l'elenco nominativo degli utenti con indicati i giorni di presenza di ciascuno e la tariffa applicata (la data di ammissione/inizio trattamento e la data di dimissione/fine trattamento).

I servizi territoriali competenti previo controllo dei rendiconti provvedono nel corso del mese all'invio dell'ordine elettronico propedeutico alla emissione della fattura elettronica, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2018, come modificato e integrato dal DM 27 dicembre 2019,

che espone le linee guida da adottare per l'emissione, la trasmissione e la gestione degli ordini e degli altri documenti elettronici attestanti l'ordinazione di acquisto di beni e servizi mediante il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO), con riferimento agli enti del Servizio Sanitario Nazionale e ai soggetti che effettuano acquisti per i

predetti enti.

La Struttura emette n. 2 fatture mensili separate quanti sono i rendiconti prodotti, indicando nel documento:

a) emesso a carico della Zona distretto, la quota sanitaria;

b) emesso a carico del Comune, la quota sociale comprensiva della quota a carico dell'utente;

Le fatture devono essere corredate dal rispettivo rendiconto già validato dai servizi territoriali competenti. I servizi competenti si impegnano al pagamento delle prestazioni rese per prestazioni in Centri Diurni di cui al Regolamento 2/R/2018 e s.m.i., per i propri assistiti.

La AUSL/Zona-distretto provvede, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Il Comune Livorno capofila della Zona livornese provvede purché sia stato rispettato dal Centro quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardato pagamento sono applicati gli interessi di cui al D. Lgs n. 231 del 2002. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

Relativamente agli importi di quota sociale a carico del Comune, la Struttura non può chiedere anticipazioni all'assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei

loro confronti nel caso di ritardato o mancato pagamento.

ART. 16 – OBBLIGO TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie” e successive modifiche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali.

Il Gestore si impegna altresì, ai sensi dell'art. 3 della suddetta Legge 136/2010, ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, accessi presso banche o presso la Società Poste italiane S.p.A. al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'attività svolta.

ART. 17 – ASSICURAZIONE

Il Centro è tenuto ad avere apposita copertura assicurativa di legge che copra:

- i danni arrecati dal personale dipendente alle persone ospitate e a terzi;
- la responsabilità civile e i danni arrecati a terzi dalle persone ospitate, derivanti da qualsiasi evento da esse causato nel periodo di permanenza nel Centro;
- la responsabilità civile e i danni arrecati dal Centro alle persone ospitate e a terzi.

ART. 18 – VIGILANZA E CONTROLLO

Il Centro è tenuto a consentire il libero accesso in tutti i locali ai funzionari incaricati dall'Azienda USL, ai fini dello svolgimento di attività di vigilanza e controllo della stessa Azienda USL, secondo quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti.

Il Centro si impegna altresì a facilitare rapporti diretti tra i suddetti funzionari e il personale e fra gli stessi e le persone ospitate.

ART. 19 – PERSONALE E FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO

Il Centro dichiara e garantisce espressamente che tutto il personale utilizzato è sempre in possesso dei requisiti professionali, anche formativi e di aggiornamento obbligatorio previsto dalle normative vigenti, e della adeguata preparazione tecnicoprofessionale tale da assicurare un servizio rispondente alle esigenze psicofisiche degli ospiti.

Il Centro garantisce che gli operatori addetti al servizio prestino la propria attività giornaliera in modo da assicurare la funzionalità del servizio ed il soddisfacimento dei bisogni degli ospiti, assicurando altresì la continuità del rapporto operatore/utente.

Il Centro concorda con la Zona Distretto Livornese eventuali iniziative di formazione e aggiornamento, la predisposizione di progetti di qualità e di protocolli operativi per il miglioramento continuo dell'attività di assistenza ai soggetti ospitati. La documentazione che attesta la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento del personale è consultabile presso il Centro.

ART. 20– TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

Il Centro è obbligato ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Centro si obbliga all'osservanza delle norme in materia di trattamento dei dati personali ed in specifico si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal

D.Lgs. 10 Agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679”. Titolare delle operazioni di trattamento di dati personali correlate alle attività e prestazioni oggetto del presente atto è l’Azienda USL Toscana Nord Ovest per gli utenti inseriti nel Centro.

Il Gestore agisce in qualità di Responsabile esterno dell’Azienda USL, nella figura del proprio rappresentante legale, nominato giusto allegato “atto giuridico” per il presente contratto che specifica le finalità perseguite, la tipologia dei dati, la durata e la modalità del trattamento, gli obblighi ed i diritti del Responsabile del trattamento. Il personale dipendente del Centro od ivi operante, coinvolto nell’attività disciplinata dal presente atto è designato incaricato del trattamento dal Gestore in qualità di responsabile esterno del trattamento ed è tenuto all’osservanza del segreto professionale ed al rispetto delle norme per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

Art. 22 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, Zona Distretto Livornese /Comune è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni del Centro devono essere comunicate alla Zona Distretto Livornese entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni, il competente Ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto al Centro per le prestazioni

rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda USL a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/ o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per il Centro dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'Azienda USL si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

L'Azienda USL si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto o il mancato conseguimento dei requisiti organizzativi e strutturali ed in generale di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Di fronte a tale violazione è concesso un termine di 30 giorni dalla contestazione per l'adeguamento ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora sia verificato il persistere dell'inottemperanza al suddetto obbligo, si procede a sospendere il contratto.

Sospensione

L'Azienda USL si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente accordo. Di fronte a tale inosservanza viene concesso al Centro un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora sia verificato il persistere dell'inottemperanza, si procede a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intende automaticamente risolto.

Recesso

Qualora il Centro intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione alla Zona Distretto Livornese tramite PEC, o con altre modalità di comunicazione concordate, con preavviso di almeno tre mesi.

Analogamente, l'Azienda USL e il Comune di Livorno possono recedere dalla convenzione prima della scadenza per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC, o con altre modalità di comunicazione concordate, con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto al Centro da parte della Zona Distretto Livornese .

Risoluzione

La Zona Distretto Livornese può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dalla Zona Distretto Livornese , per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con la Zona Distretto

Livornese .

Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento socio-sanitario, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di emergenza Covid-19;

- accertato caso di incompatibilità o di conflitto di interesse addebitabile a responsabilità del Centro;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà del Centro vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 23 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Livorno. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

ART. 24 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha **validità di anni 3** a decorrere dalla data del _____ e fino al _____ e può essere rinnovato, previa adozione degli atti da parte dei competenti organi, per un ulteriore triennio, salvo venga richiesta la risoluzione da una delle parti entro novanta giorni prima della scadenza.

Il contratto si risolve di diritto in caso di mancato rinnovo dell'accreditamento istituzionale, di decadenza dell'autorizzazione al funzionamento o di disposizione di chiusura dell'attività.

ART. 25 – ELENCO DEL PERSONALE

Il Gestore, al momento della stipula del presente contratto, consegna alla Azienda USL l'elenco del personale che opera all'interno del Centro con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco viene indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione.

Le eventuali modifiche sono comunicate tempestivamente.

ART. 26 - INCOMPATIBILITA'

Il Gestore si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno del personale che opera presso il Centro si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge n. 412/1991 e smi art. 4, comma 7, e Legge n. 662/1996 e smi art. 1, comma 5 e comma 19.

La Zona Distretto Livornese può richiedere al Gestore la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Il Gestore si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta. E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti della Azienda USL che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso le strutture del Gestore.

ART. 27– NORME FINALI

Nell'eventualità che, nella vigenza del presente contratto, siano approvate ed introdotte nuove norme dalla legislazione regionale o nazionale, le parti si impegnano ad apportare le necessarie modifiche e/o integrazioni al presente atto.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle normative nazionali e regionali in materia, nonché alle norme del Codice Civile.

ART. 28 – REGISTRAZIONE E BOLLO

Il presente contratto è registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'imposta di bollo derivante dalla stipula del presente accordo contrattuale è a carico del Gestore che provvede al pagamento nei modi previsti dalla legge.

Art. 29 - EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall'Azienda USL Toscana Nord Ovest ed ha efficacia nei confronti di tutti gli iscritti al SSN.

ART. 30 – SOTTOSCRIZIONE

Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

IL DIRETTORE di ZONA DISTRETTO LIVORNESE _____

IL COMUNE _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CENTRO _____

Luogo e data _____

